

Verbale di Assemblea Ordinaria dei soci “Agri-Cultura Sociale Onlus APS”

L'anno 2019, il giorno 14 del mese di giugno, alle ore 15.00 presso la sede sociale *sita in Crespina Lorenzana, via Le Prata snc*, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione Agri-Cultura Sociale ONLUS APS” per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) **Modifica dello Statuto sociale con procedura semplificata:** modifiche dello Statuto ai sensi ai sensi dell'art. 101, comma 2 del Codice del Terzo Settore, D.Lgs 117/2017 (*adeguamento alle nuove disposizioni inderogabili e di introduzione clausole che escludono l'applicazione di disposizioni derogabili*);
- 2) **Approvazione bilancio consuntivo 2018;**
- 3) **Approvazione bilancio sociale 2018;**
- 4) **Varie ed eventuali.**

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il/la Presidente dell'Associazione, il sig. Alessandro Colombini, il/la quale chiama alle funzioni di Segretaria la sig./ra Laura Deotti.

Il/la Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, in base alla procedura semplificata prevista dall'art. 101, comma 2 del C.T.S., facendo riferimento alle norme statutarie previste per l'assemblea Ordinaria; rilevate le presenze, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di **seconda** convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il/la Presidente illustra, a seguire, la proposta di modifica dello statuto sociale per l'adeguamento al Codice del Terzo Settore, d. lgs. 117/2017, ai sensi ed agli affetti dell'art. 101 del medesimo testo di legge. **A tal fine, il presidente richiama l'iscrizione dell'associazione all'anagrafe delle ONLUS al n. 33514 del 03.07.2017.**

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto evidenziando le differenze e gli inserimenti di nuove clausole e/o modifiche necessarie ai sensi del Codice di clausole già esistenti rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità, clausola per clausola.

L'Assemblea, (*con voto unanime/a maggioranza*), delibera di approvare:

- a) l'integrazione dell'acronimo APS (associazione di promozione sociale) nella denominazione sociale ai sensi dell'art. 35, comma 5 del CTS, che diventa: "**..... APS**"
- b) gli articoli nn. 4, 6, 8, 25,28,29,30,31,32 inseriti ex-novo e gli articoli nn. 1,2,3,5, 9, 10,11,12,13,16, 17, 18, 19, 20,21,22,24,26,27,36,39,40,43 così come modificati (*elenco degli articoli inseriti ex novo e/o modificati*);
- c) il nuovo Statuto sociale nel suo complesso, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il/la Presidente viene incaricato/a di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto. Copia dell'atto registrato verrà depositata presso la sede del comitato ARCI "Valdera".

Il/la Presidente ed il/la Segretario/a vengono incaricati/e alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

All'unanimità viene approvato il bilancio consuntivo (Allegato I) e si delibera la restituzione dell'anticipo a Colombini Alessandro.

Viene letta e condivisa la relazione sociale relativa alle attività svolte nel 2018 (allegato 2). Viene in particolar modo fatto notare l'utile netto dal progetto POR e l'esperienza positiva con gli inserimenti di persone titolari di protezione internazionale e richiedenti asilo. Alessandra Funghi comunica che è stata contattata da Società della Salute Valdera per un nuovo progetto POR presso l'azienda il Borgaruccio a favore di un soggetto ad alta marginalità. In questo caso, il progetto POR rimborserebbe l'intero progetto, ivi inclusi i costi per la pratica.

Si apre la discussione sulle varie ed eventuali in riferimento al 5x1000. Il Segretario conferma che l'associazione ha fatto richiesta per il 5x1000 ed invita i partecipanti a disseminare tra i partecipanti i dettagli del codice fiscale da inserire nella dichiarazione dei redditi. I partecipanti confermano di avere attivato i propri contatti e che continueranno a farlo.

Allo stesso modo, i partecipanti rilevano l'importanza di incrementare le attività di comunicazione e di coinvolgimento della comunità locale. Si discute dell'opportunità di realizzare cene sociali presso strutture ricettive della zona (e.g. l'osteria sociale) alle quali possano partecipare persone anche dall'esterno. Si concorda che il periodo migliore per tale attività è Settembre-Ottobre.

Si procede poi all'aggiornamento del progetto finanziato con i fondi per il sociale della Regione Toscana FAIR-MENTI, in partenariato con ARCI La Staffetta, che include un'importante componente di comunicazione e l'organizzazione di una cena galeotta nella quale verranno degustati i prodotti sia della filiera orticola (presso la Biocolombini srl) sia della filiera brassicola (con detenuti del carcere di Volterra). Si conferma la possibilità per l'associazione di partecipare anche quest'anno allo stesso bando, in uscita entro fine giugno.

Il presidente richiede una posizione comune da portare al tavolo dell'agricoltura sociale -progetto COOP in riferimento ad un possibile coinvolgimento dell'associazione nel progetto. Dopo aver spiegato i termini della collaborazione, si conviene che tale coinvolgimento diretto dell'associazione non sia opportuno e si rimanda ulteriore decisione all'incontro fissato per il 19 giugno 2019 con gli altri membri del tavolo.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il/la Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 16.45, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il/la Segretario/a

Laura Deotti

Il/la Presidente

[Signature]

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PONTEDERA

26 GIU. 2019

Registrato
LA BIBLIOTECA ADDITTO AL SERVIZIO (*)

1160 SERIE III

(*) Piano curato dal Comune di Pontedera e Provincia di Pisa - Messera

ALLEGATO ALL'ATTO

N. 1160 SERIE 3

REGISTRATO

26/06/2019

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"AGRI Cultura Sociale - Onlus"

Titolo I

Denominazione e sede

Art.1) Ai sensi e del Libro I del Codice Civile, della legge n. 383 del 7 dicembre 2000, del Dlgs 460 del 4 dicembre 1997, ed ai sensi del Codice del Terzo Settore (D. Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii.) è costituita l'Associazione "AGRI Cultura Sociale" Onlus APS" (denominata Associazione nel presente testo). Al raggiungimento del termine di cui all'art. 104, co. 2, d. lgs. 117/2017, dovrà intendersi eliminato dalla denominazione l'acronimo "ONLUS"

Art. 2) L'Associazione ha sede in Crespina Lorenzana (PI), via le Prata snc. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea dei soci non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Titolo II

Scopo - Finalità

Art. 3) L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS), e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apolitico, a carattere volontario, democratico e antifascista ed ha durata illimitata; non persegue scopi di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo; e opera l'esclusiva finalità di solidarietà sociale, nel pieno rispetto della libertà e dignità delle persone, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza di tutti gli associati.

Condividendone le finalità, aderisce all'associazione e rete associativa nazionale "ARCI aps", adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale.

Art. 4) Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire alla crescita culturale e civile dei/delle propri/e soci/e, come dell'intera comunità.

Sono finalità dell'associazione:

- Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive codificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.



Lauro Desti

[Signature]

[Signature]

- Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- Accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;
- La promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;
- Il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso universale alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla cultura, all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione, la promozione dell'inclusione digitale (eInclusion).

Art 5) L'Associazione intende operare all'interno delle seguenti attività istituzionali:

- a) Tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente
- b) Assistenza sociale
- c) Formazione

Nello specifico l'Associazione si adopererà per:

- promuovere una gestione agro-ambientale sostenibile del territorio, anche attraverso l'adozione di metodi di coltivazione biologica e biodinamica;
- valorizzare la cultura agricola e le produzioni agroalimentari locali attraverso attività educative, formative, informative e di promozione;
- promuovere la conoscenza e la fruizione del territorio, la valorizzazione delle emergenze e peculiarità naturali ed ambientali, il mantenimento e tutela della biodiversità e del paesaggio;
- promuovere attività ed occasioni di assistenza sociale in collaborazione con le aziende agricole del territorio e con i soggetti autorizzati a svolgere attività di 'agricoltura sociale, così come previsto dalla L.141 del 18 agosto 2015;
- realizzare rapporti di collaborazione con le strutture sociali operanti sul territorio (servizi sociali UEPE, Sert, Usfma e Ufsmia, SPRAR ...), con le associazioni di genitori e con tutti i soggetti pubblici e privati che in qualunque modo si trovino a dover gestire situazioni di disagio sociale, al fine di progettare e realizzare nuove opportunità ed occasioni di assistenza, integrazione, formazione, acquisizione di abilità in ambito agricolo;
- creare opportunità occupazionali, formative, ed anche di integrazione sociale, socio-lavorativa e terapeutico-riabilitativa per persone in condizioni di svantaggio e di disagio sociale, ivi inclusi i migranti;
- realizzare rapporti di collaborazione con università, enti di ricerca, scuole di ogni ordine e grado, agenzie formative per la definizione di percorsi di formazione che interessino sia l'ambito agricolo che quello sociale.

Tra le attività che l'associazione potrà condurre per il raggiungimento delle finalità:

- svolgimento di attività agro-zootecnica, attraverso la gestione di appezzamenti di terreno e/o allevamenti, messi a disposizione da parte di aziende agricole o privati;
- realizzazione di laboratori in ambito agro-ambientale destinati anche a persone svantaggiate e in condizione di disagio sociale e di altre attività di promozione e valorizzazione di buone pratiche in materia di sostenibilità ambientale;
- realizzazione di percorsi socio-lavorativi e socio-terapeutici presso aziende agricole del territorio, anche mettendo a disposizione personale qualificato in ambito sociale (educatore);
- realizzazione di attività ricreative e di socializzazione, nonché di iniziative culturali, formative ed educative rivolte ai propri soci ed alla cittadinanza su tematiche connesse allo scopo sociale e finalizzate all'inclusione sociale delle fasce marginali della società;

Laura Dees




Stampa circolare con il logo dell'Associazione e la firma del Direttore.

- realizzazione di attività formative teorico-pratiche finalizzate all'acquisizione di abilità lavorativa in ambito agricolo;
- sostegno, partecipazione e promozione ad iniziative solidaristiche tra cittadini;
- produzione di materiali informativi e di approfondimento ed organizzazione di seminari, convegni ed altri eventi sulle tematiche facenti parte dello scopo sociale;
- organizzazione e gestione di iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (feste, vendita di prodotti, occasioni conviviali etc....) e di eventi di approfondimento di tematiche di particolare rilevanza sociale e culturale;
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive codificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- promuovere il consolidamento e l'allargamento della rete locale di agricoltura sociale, attraverso la partecipazione ai Tavoli di lavoro attivi sui territori ed alle iniziative pubbliche e private di settore e la programmazione di specifici eventi.

Art. 6) Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma d'ignoranza, d'intolleranza, di violenza, di censura, d'ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento dell'Associazione.

In generale sono potenziali settori di intervento dell'Associazione, ove compatibili, le attività di cui all'articolo 5 del CTS e successive modificazioni e integrazioni.

L'Associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione ai/le soci/e di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, come previsto dall'art. 85 comma 4 del CTS.

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

Durata

Art. 7) La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

Soci

Art. 8) L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/le propri/e associati/e. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il/la volontario/a è socio/a o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i/le volontari/e dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai/le propri/e associati/e, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 9) Il numero dei/le soci/e è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1 CTS. Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro (senza alcuna distinzione in base all'identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa, e condizione economica) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.

Possono essere soci dell'associazione le persone fisiche, le persone giuridiche, gli Enti senza scopo di lucro, attraverso i loro rappresentanti. Agli/le aspiranti soci/e sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.



Stano Dech

[Handwritten signature]

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio/a solo previo consenso del genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Art. 10) L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio tramite domanda che menzioni il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

All'atto della richiesta dovrà avvenire il contestuale versamento della quota associativa, Il Consiglio Direttivo – od uno/a o più Consiglieri/e da esso espressamente delegati/e - decide entro 30 giorni in merito all'ammissione, verificando che gli/le aspiranti soci/e abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale di ARCI APS al/la nuovo/a socio/a e il suo nominativo sarà annotato nel Libro dei Soci.

In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di cui al primo comma o ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato/a potrà presentare ricorso al Presidente entro 30 giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione

Art. 11) L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Tutti i soci/e hanno diritto di:

- frequentare la sede dell'Associazione e partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e concorrere all'elaborazione del programma;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- eleggere ed essere eletti/e componenti degli organismi dirigenti, di garanzia e di controllo;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
- approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.

Hanno diritto di voto in Assemblea i/le soci/e che [siano iscritti/e da almeno tre mesi nel Libro dei Soci e] abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea. I soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo, come meglio specificato nell'art. 16 del presente Statuto.

Art. 12) Gli associati hanno l'obbligo di:

- osservare lo Statuto, i regolamenti e le decisioni degli Organi dell'Associazione,
- corrispondere le quote associative annuali. Tali quote rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non sono in nessun caso rimborsabili, trasmissibili né rivalutabili. Tale quota verrà determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo ed in ogni caso non potrà essere restituita.
- mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare è obbligo del/la socio/a mantenere una condotta di rispetto verso gli/le altri/e soci/e e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei soci;
- osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.

Luca Dech

Luca Dech



Art. 13). Lo status di socio/a, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi elencati di seguito. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

La qualifica di socio/a si perde per:

- decesso;
- scioglimento dell'Associazione;
- mancato pagamento della quota associativa annuale;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale da parte del Consiglio Direttivo;
- espulsione o radiazione.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del/la socio/a, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, rifiuto del rinnovo della tessera sociale, o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei/le suoi/e soci/e;
- l'attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito;
- l'arrecare danni morali o materiali ad altro/a socio/a ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adottate condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi all'art. 2 del presente statuto.

Ciascuno dei provvedimenti sopra-citati dovrà essere reso noto al/la socio/a con comunicazione scritta. Contro ogni provvedimento disciplinare di cui al presente articolo, è ammesso il ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione al Presidente che lo pone all'ordine del giorno della prima Assemblea dei Soci utile, che deciderà in via definitiva;

Art. 14) La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Art. 15) Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Assemblea dei Soci

Art. 16) Gli Organismi di direzione dell'Associazione sono: l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo. Tutte le cariche elettive sono gratuite.

È organismo di garanzia e controllo:

- il Collegio dei Sindaci revisori.

Gli organismi durano in carica quattro anni ed i componenti sono rieleggibili.

Art. 17) L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci/e per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione, e che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Le riunioni dell'Assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in



Lauro Deadi

Roberto Deadi

bacheca e/o da inviare ai/le soci/e tramite posta elettronica/posta ordinaria almeno quindici giorni prima.

Art. 18) L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno il 30% dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione tramite avviso scritto, mediante invio e-mail / lettera cartacea e/o affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno. L'Assemblea generale dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 20 e 31, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci revisori (ove nominato) o almeno un quinto dei/le soci/e aventi diritto al voto.

L'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione

Art. 19) Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci i purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 20) All'Assemblea dei Soci spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

- approvare il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale dell'anno trascorso;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
- al termine del mandato discutere la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; eleggere una commissione elettorale, composta da almeno tre soci/e, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini
- nominare e revocare, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico;
- deliberare sull'assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

Luigi Deah

Luigi Deah

Stampa circolare con testo illeggibile e firma

- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Art. 21) L'Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci/e, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci/e presenti.

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario che li firma insieme al presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei/le soci/e per la consultazione

Art. 22) L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo degli associati con diritto di voto, e delibera con voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti.

Per le delibere di modifiche consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti.

Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione è indispensabile la presenza della maggioranza assoluta dei/le soci/e aventi diritto al voto, ed il voto favorevole i quattro quinti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, valgono le norme di cui all'art. 40.

Art. 23) Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per 60 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

Consiglio Direttivo e Presidente

Art. 24) Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, esso è composto da un minimo di 5 a un massimo di 10 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio durano in carica quattro anni e sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo.

I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati:

- il/la Presidente: ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione e la rappresentanza verso terzi;
- Il/la vice Presidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;
- Il/la Segretario/a: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente;
- Il/la Tesoriere: tiene la cassa e cura gli aspetti di carattere economico

In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vicepresidente o Segretario è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere un nuovo incaricato all'interno dei propri componenti in carica e, se necessario, provvedere alla reintegrazione di un componente del Consiglio secondo le norme stabilite all'articolo 28 dello statuto.

Luca Deon

Luca Deon

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in Associazioni di analoga natura.

Art. 25) Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini/e non soci/e, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, secondo quanto previsto dall'art. 4.

Art. 26) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- la convocazione dell'Assemblea dei soci e l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- la predisposizione del bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale (con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione), e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa;
- la predisposizione dell'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale, sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- la fissazione delle quote sociali e le delibere sulle modalità di gestione del tesseramento;
- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- la delibera sull'ammissione di nuovi soci e su le azioni disciplinari nei loro confronti;
- l'individuazione delle attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell'Art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- la presentazione all'assemblea, alla scadenza del proprio mandato, di una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo
- ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Art. 27) Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta ogni due mesi ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Flavio Deoli

Flavio Deoli

Ufficio Territoriale
C.T.S. 1302/2014
Flavio Deoli

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio vengono verbalizzate e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Art. 28) I/le Consiglieri/e sono tenuti/e a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il/la Consigliere/a, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il/la Consigliere/a dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Nella prima convocazione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.

È facoltà del/la Consigliere/a rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta al presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio.

Il/la consigliere/a decaduto/a o dimissionario/a può essere sostituito/a, ove esista, dal/la socio/a risultato primo escluso/a all'elezione del Direttivo, diversamente la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

Art.29) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. Viene eletto dall'Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni 4 anni.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Art. 30) Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 31) Il Collegio dei Sindaci revisori è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno, verrà eletto il Collegio dei Sindaci revisori composto da un minimo di 1 a un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione.

Le cariche di consigliere/a e sindaco revisore sono incompatibili fra loro, ai componenti del Collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I/le componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali del Collegio ed è a disposizione dei/le soci/e che richiedano di consultarlo.

Art.32) Fermo restando quanto previsto dall'articolo 31, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'Associazione:



Staurio Reda

Staurio Reda

- potrà incaricare della revisione legale dei conti il Collegio dei Sindaci revisori, qualora sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;
- ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Segretario e Tesoriere

Art. 33) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Art. 34) Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 35) Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Patrimonio ed esercizio finanziario

Art. 36) Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.

Esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- fondo di riserva;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Art. 37) L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti di prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.



Handwritten signature

Handwritten notes: Deola, Laura

Art. 38) All'Associazione è vietato distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa,

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli avanzi di gestione a favore di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 39) L'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo un bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 del CTS.

Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. Il bilancio di esercizio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Scioglimento

Art. 40) Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS, la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei presenti, in un'Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei/le soci/e aventi diritto al voto. Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato a maggioranza dei presenti da un'Assemblea appositamente convocata.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale[/provinciale] del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aderenti ad ARCI APS o con analoghe finalità, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo.

Norme finali


Art. 41) La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 42) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, decide l'Assemblea a norma dello statuto nazionale di "ARCI aps", del CTS, del Codice Civile e delle norme vigenti.

Il/la Segretario/a



Il/la Presidente



Norma Transitoria

Integrazione requisiti art. 10, d. lgs. 460/97

Considerato che:

- fare Deak*
- a) L'associazione, quale associazione di promozioni sociali ai sensi della legge 383/2000, esercitava la facoltà di cui all'art. 10 del d.lgs. 460/97, commi 1 e 9, ai sensi del quale le associazioni di promozione sociale possono acquisire la qualifica di ONLUS per un ramo delle proprie attività in armonia e coerenza con la disciplina di cui al citato art. 10 d. lgs. 460/97;
 - b) con provvedimento n. 33514 del 03.07.2017, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Toscana disponeva l'iscrizione dell'associazione al Registro Unico delle ONLUS, ai sensi della disciplina sopra richiamata nel settore n. 01, assistenza sociale e socio-sanitaria
 - c) l'art. 89, d. lgs. 117/2017, recante disciplina di coordinamento delle norme fiscali applicabili agli Enti di Terzo Settore;
 - d) l'art. 102, co. 2, d. lgs. 117/2017, recava abrogazione, a decorrere dal termine previsto dall'art. 104, co. 2, degli artt. da 10 a 24 del d. lgs. 460/1997 istituto delle ONLUS;
 - e) l'art. 104, co. 1 e 2, d. lgs. 117/2017, regolanti i tempi di acquisizione di efficacia per gli Enti di terzo Settore delle norme del titolo X, del d. lgs. 117/2017, tra le quali l'art. 89 cit. nonché delle abrogazioni disposte dall'art. 102, co. 2, d. lgs. 117/2017, differendone l'efficacia "a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro";
 - f) la norma di interpretazione autentica dell'art. 104, d. lgs. 117/2017 cit., adottata con art. 5-sexies, del d.l. 147/2017 (convertito in legge 142/2017) ove si riconosce che: "L'articolo 104 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, si interpreta nel senso che i termini di decorrenza indicati nei commi 1 e 2 valgono anche ai fini dell'applicabilità delle disposizioni fiscali che prevedono corrispondentemente modifiche o abrogazioni di disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017. Pertanto, le disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3, e 102, comma 1, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 continuano a trovare applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017";
 - g) l'associazione, ai fini del mantenimento della qualifica di ONLUS nel periodo di applicazione della disciplina transitoria venutasi a creare in forza delle norme sopra considerate,

dispone che:

1. sino al termine di cui all'art. 104, co. 2, d. lgs. 117/2017, lo statuto di AGRI Cultura Sociale – Onlus, sia integrato dalle seguenti
2. Al perfezionamento del termine di cui all'art. 104, co. 2, ossia all'acquisita efficacia della disciplina fiscale di cui al titolo X, d. lgs. 117/2017 ed alle abrogazioni disposte dall'art. 102, d. lgs. 117/2017, le norme di cui alla presente disciplina transitoria dovranno considerarsi decadute.
3. L'associazione, ai sensi dell'art. 10 del d. lgs. 460/1997, comma 1 e 9, svolge attività di utilità sociale nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria nonché della formazione e istruzione, della tutela dei diritti civili, della cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale e nello specifico le attività di:
 - collaborazioni con le strutture sociali operanti sul territorio (servizi sociali, UEPE, Sert, Usfma e Ufsmia, SPRAR ...), con le associazioni di genitori e con tutti i soggetti pubblici e privati che in qualunque modo si trovino a dover gestire situazioni di disagio sociale, al

Agenzia delle Entrate
Terzo Settore


fine di progettare e realizzare nuove opportunità ed occasioni di assistenza, integrazione, formazione, acquisizione di abilità in ambito agricolo

- creazione di opportunità occupazionali, formative, ed anche di integrazione sociale, socio-lavorativa e terapeutico-riabilitativa per persone in condizioni di svantaggio e di disagio sociale, ivi inclusi i migranti
- realizzazione di percorsi socio-lavorativi e socio-terapeutici presso aziende agricole del territorio, anche mettendo a disposizione personale qualificato in ambito sociale (educatore),

Per tali attività verrà tenuta una contabilità separata, ai sensi dell'art. 10, comma 9, d. lgs. 460/1997, e l'eventuale utile ovvero avanzo di gestione da queste derivante verrà reinvestito nelle medesime attività di solidarietà sociale.

4. In relazione al ramo di attività ONLUS l'associazione perseguirà esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Sempre in relazione al ramo di attività ONLUS l'associazione non svolgerà attività diverse da quelle indicate al primo capoverso del presente articolo ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
5. L'associazione userà nella denominazione e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ovvero l'acronimo ONLUS.

Il patrimonio dell'organizzazione inerente alle attività di utilità sociale svolta ai sensi dell'art. 10, d. lgs. 460/1997, in caso di scioglimento del sodalizio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, legge 662/1996, salvo che diversa destinazione sia imposta dalla legge.



Il/la Segretario/a

Luigi Deolh

Il/la Presidente

[Handwritten Signature]